II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1982

che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie

(82/347/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie [1], in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che, al fine di definire chiaramente gli obblighi ai quali, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 81/177/CEE, è soggetta la persona che redige la dichiarazione di esportazione, è opportuno precisare le indicazioni che detta dichiarazione deve contenere nonché i documenti che a questa devono essere acclusi;

considerando che, per garantire la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e di tutte le altre disposizioni comunitarie che disciplinano l'esportazione delle merci, è necessario fissare modalità pratiche e uniformi relativamente alla visita delle merci cui il servizio doganale può procedere, in base all'articolo 9 della direttiva 81/177/CEE, ed, in particolare, il prelievo di campioni che tale servizio può effettuare ai fini di detta visita; che è opportuno, in particolare, prevedere misure atte a rimediare all'eventuale rifiuto del dichiarante di assistere alla visita ed al prelievo succitati, qualora il servizio doganale ne faccia richiesta, onde regolarizzare l'operazione in sospeso;

considerando che, tenuto conto delle importanti conseguenze che i risultati della verifica, da parte del servizio doganale, della dichiarazione di esportazione e dei documenti ad essa acclusi, hanno per la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e di tutte le altre disposizioni comunitarie che disciplinano l'esportazione delle merci, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 81/177/CEE, è necessario fissare le modalità secondo cui il servizio in parola deve indicare tali risultati sulla dichiarazione;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 81/177/CEE, in base alle quali il servizio doganale accorda l'autorizzazione ad esportare le merci soltanto dopo aver accertato, se del caso, che i dazi presi in considerazione sono stati pagati o garantiti, occorre fissare le norme che detto servizio deve osservare quando autorizza l'esportazione delle merci senza disporre dei risultati dei controlli da esso effettuati;

considerando che l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva non pregiudica quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa [2], nonché del regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio, del 20 settembre 1977, relativo all'introduzione di un formulario comunitario di dichiarazione d'esportazione [3]; che le medesime disposizioni non pregiudicano le disposizioni particolari alle quali è subordinata la concessione di restituzioni e di altri importi previsti per l'esportazione istituiti nel quadro della politica agricola comune;

(1) GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.

(2) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 1.

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la regolamentazione doganale generale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva determina talune disposizioni d'applicazione dell'articolo 3, dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 13 della direttiva 81/177/CEE, in appresso denominata «direttiva di base».

TITOLO I

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE

Articolo 2

1. Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di base che devono figurare nella dichiarazione sono le seguenti:

a) il nome e l'indirizzo del dichiarante e, qualora questi agisca per conto terzi, le condizioni giuridiche del suo intervento qualora tale indicazione sia necessaria per la determinazione della persona tenuta a pagare gli eventuali dazi all'esportazione;

b) il nome e l'indirizzo dell'esportatore delle merci, nel caso in cui si tratti di persona distinta dal dichiarante;

c) per le merci vincolate ad un regime doganale, il riferimento a detto regime;

d) il numero, la specie, le marche e le cifre dei colli contenenti le merci dichiarate o, qualora si tratti di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o, a seconda dei casi, la menzione «alla rinfusa», nonché tutte le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci non imballate;

e) il luogo in cui si trovano le merci dichiarate, sempre che il servizio doganale lo ritenga necessario;

f) se si tratta di merci contemplate dalla politica agricola comune, la voce o sottovoce in cui esse rientrano nella nomenclatura della tariffa doganale comune oppure, se del caso, nella nomenclatura agricola specifica da utilizzare per l'operazione di cui trattasi, nonché la designazione delle merci medesime secondo le specificazioni della nomenclatura utilizzata oppure in termini sufficientemente precisi per permettere al servizio doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità che esse corrispondono esattamente alla voce o alla sottovoce dichiarata;

g) se si tratta di merci diverse da quelle di cui alla lettera f), la loro designazione in termini sufficientemente precisi per consentirne l'identificazione ed il controllo;

h) se si tratta di merci soggette a dazi all'esportazione o di merci per le quali sarà richiesta la concessione di restituzioni o di altri importi per l'esportazione previsti nel quadro della politica agricola comune, i dati quantitativi e le specificazioni complementari eventualmente necessarie per l'applicazione di tali dazi o il calcolo delle restituzioni o degli altri importi;

i) il paese di destinazione delle merci, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1736/75;

j) il numero di serie preceduto dalla o dalle lettere indicanti lo Stato membro di rilascio del certificato di esportazione o di fissazione anticipata presentato conformemente alle disposizioni applicabili in materia di politica agricola comune;

k) ogni altro dato necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esportazione delle merci.

2. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che nella dichiarazione siano anche precisati:

a) il nome e l'indirizzo del destinatario delle merci;

b) l'aliquota dei dazi all'esportazione eventualmente applicabili alla merce dichiarata;

c) a titolo indicativo, l'importo dei dazi all'esportazione, qual è stato calcolato dal dichiarante.

Articolo 3

1. Il servizio doganale può, qualora lo ritenga necessario, esigere, al momento della presentazione della dichiarazione, che siano prodotti documenti di trasporto o, a seconda dei casi, documenti relativi al precedente regime doganale.

Qualora si tratti di una stessa merce presentata in più colli, il servizio può anche esigere che venga prodotta una lista di spedizione o un documento equivalente nel quale sia indicato il contenuto di ciascuno dei colli.

2. I documenti allegati alla dichiarazione devono essere conservati dal servizio doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui essi possono essere utilizzati dal dichiarante per altre operazioni. In quest'ultimo caso, il servizio doganale prenderà le disposizioni necessarie affinché i documenti in questione possano essere utilizzati ulteriormente solo per il quantitativo od il valore per il quale restano validi.

TITOLO II

VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE

A. Verifica dei documenti

Articolo 4

Fatto salvo l'esame preliminare effettuato al fine di determinare se nulla osta all'accettazione della dichiarazione, il servizio doganale procede, ove lo ritenga necessario, alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati, onde accertarsi in particolare che le indicazioni contenute in tali documenti corrispondano esattamente alle indicazioni riprese nella dichiarazione.

B. Visita delle merci

Articolo 5

Qualora decida di procedere alla visita di una parte soltanto delle merci dichiarate, il servizio doganale indica al dichiarante, o al suo rappresentante, quali merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi a tale scelta.

I risultati della visita parziale sono estesi all'insieme delle merci che formano oggetto della dichiarazione. Tuttavia, il dichiarante può chiedere che sia effettuata una visita supplementare, qualora ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate.

Articolo 6

1. Qualora decida di procedere alla visita delle merci, il servizio doganale ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

2. Il dichiarante, o la persona da questi designata ad assistere alla visita delle merci, fornisce al servizio doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se il servizio doganale non ritiene soddisfacente l'assistenza fornitagli, può chiedere al dichiarante di designare un'altra persona in grado di fornire l'assistenza necessaria.

3. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza ritenuta necessaria dal servizio doganale, quest'ultimo impone al dichiarante un termine entro il quale assolvere tale obbligo, a meno che ritenga di poter rinunciare a detta visita.

Se alla scadenza di questo termine il dichiarante non ha ottemperato alle ingiunzioni del servizio doganale, quest'ultimo procede d'ufficio alla visita delle merci sotto la responsabilità e a spese del dichiarante e ricorrendo, qualora lo ritenga necessario, all'assistenza di un esperto o di qualsiasi altra persona designata in base alle disposizioni in vigore.

Gli accertamenti effettuati dal servizio doganale in occasione della visita praticata alle condizioni di cui al comma precedente fanno fede come se la visita fosse avvenuta in presenza del dichiarante.

4. Gli Stati membri possono disporre che, in sostituzione delle disposizioni di cui al paragrafo 3, il servizio doganale possa reputare senza effetto la dichiarazione nel caso in cui risulti chiaramente che il rifiuto del dichiarante di assistere alla visita delle merci o di designare una persona atta a fornire l'assistenza necessaria non abbia come fine o come effetto di impedire a detto servizio di constatare un'infrazione alle disposizioni che disciplinano l'esportazione delle merci considerate.

C. Prelievo di campioni

Articolo 7

1. Il servizio doganale, qualora decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

Il servizio doganale, qualora lo ritenga utile, può esigere che il dichiarante assista a tale prelievo o vi si faccia rappresentare in modo da poter fornire al servizio stesso l'assistenza necessaria.

2. I prelievi sono effettuati dal servizio doganale stesso. Tuttavia, quest'ultimo può chiedere che siano effettuati, sotto il suo controllo, dal dichiarante o da persona designata da quest'ultimo.

I prelievi sono effettuati secondo i metodi a tal fine previsti dalla regolamentazione vigente.

3. Le quantità da prelevare non devono superare quelle che sono necessarie a consentire l'analisi o il controllo approfondito, ivi compresa un'eventuale contro analisi.

Articolo 8

1. Il dichiarante, o la persona da questi designata ad assistere al prelievo di campioni, è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria al servizio doganale per facilitare l'operazione. Se l'assistenza fornita non è considerata soddisfacente dal servizio doganale, quest'ultimo può esigere dal dichiarante che

questi designi una persona atta a fornirgli l'assistenza richiesta.

2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare una persona atta a fornire l'assistenza giudicata necessaria dal servizio doganale, sono applicate le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4.

Articolo 9

Il servizio doganale, nel caso in cui abbia prelevato campioni per sottoporli ad un'analisi e ad un controllo approfondito, autorizza l'esportazione delle merci in questione, senza attendere i risultati dell'analisi o del controllo, sempreché nulla vi si opponga.

In questo caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

Articolo 10

Le quantità prelevate dal servizio doganale a titolo di campioni non sono detraibili dalla quantità della merce dichiarata.

Qualora le circostanze lo consentano, il dichiarante può essere autorizzato a sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni mediante merci identiche, al fine di completare la spedizione.

Articolo 11

I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso dell'analisi o del controllo approfondito, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, allorché il servizio doganale non abbia più alcuna ragione per conservarli, in particolare allorché sia venuta meno ogni possibilità di ricorso da parte del dichiarante contro la decisione adottata in base ai risultati dell'analisi o del controllo approfondito.

I campioni di cui il dichiarante non abbia chiesto la restituzione possono essere distrutti oppure conservati dal servizio doganale come esemplari per facilitare la verifica di ulteriori operazioni. Tuttavia, in taluni casi particolari, il servizio doganale può esigere che l'interessato ritiri i campioni giacenti.

D. Attestazione del servizio doganale

Articolo 12

1. Il servizio doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull'esemplare della dichiarazione destinato alle autorità doganali o su un documento allegato, gli elementi che hanno formato oggetto di detta verifica o di detta visita, nonché i risultati. In caso di visita parziale delle merci, si precisa anche il riferimento al lotto esaminato.

Se del caso, il servizio doganale annota nella dichiarazione anche l'assenza del dichiarante o del suo rappresentante.

2. Qualora il risultato della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci non sia conforme alla dichiarazione, il servizio doganale precisa, almeno sull'esemplare della dichiarazione destinato alle autorità doganali o sul documento allegato, gli elementi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei dazi all'esportazione o delle restituzioni e degli altri importi all'esportazione, nonché per l'applicazione di tutte le altre disposizioni comunitarie che disciplinano l'esportazione delle merci.

3. L'attestazione del servizio doganale dev'essere datata e deve contenere le informazioni necessarie all'identificazione del funzionario che l'ha redatta.

4. Gli Stati membri possono disporre che il servizio doganale non apponga alcuna menzione sulla dichiarazione o sul documento allegato, qualora detto servizio non proceda ad alcuna verifica della dichiarazione né ad alcuna visita delle merci.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE DELLE MERCI

Articolo 13

L'autorizzazione all'esportazione è concessa globalmente per tutta la merce oggetto della dichiarazione.

Quando è necessaria l'indicazione della data dell'autorizzazione all'esportazione per garantire il rispetto delle disposizioni applicabili alle merci di cui alla dichiarazione, gli Stati membri possono prevedere che tale indicazione sia apposta, sulla dichiarazione stessa, o su qualsiasi altro documento appropriato.

Articolo 14

1. Qualora, in attesa del risultato dei controlli che sono stati intrapresi, sia per la verifica delle indicazioni contenute nella dichiarazione o dei documenti ad essa acclusi, sia per la visita delle merci, non sia possibile stabilire gli elementi necessari alla determinazione dei dazi all'esportazione o delle restitu-

zioni o degli altri importi all'esportazione, cui l'esportazione delle merci può dar luogo, il servizio doganale, sempreché niente vi si opponga, autorizza comunque l'esportazione delle merci. La concessione di detta autorizzazione dà luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi all'esportazione, determinato in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione.

Il servizio doganale, qualora ritenga che i controlli effettuati possano portare alla determinazione di un importo dei dazi all'esportazione più elevato di quello risultante dalle indicazioni della dichiarazione, esige inoltre la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra l'importo succitato e quello cui le merci possono in definitiva essere soggette. Tuttavia, fatte salve le disposizioni specifiche applicabili nel quadro della politica agricola comune, gli Stati membri possono disporre che il dichiarante, invece di costituire detta garanzia, abbia la facoltà di chiedere la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui le merci possono in definitiva essere soggette.

2. Qualora l'importo dei dazi all'esportazione, che è determinato in base ai controlli effettuati dal servizio doganale, sia diverso da quello risultante dalle indicazioni contenute nella dichiarazione, la concessione dell'autorizzazione all'esportazione delle merci dà luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo così determinato.

3. Ove, in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, si debba procedere ad una contabilizzazione immediata dei dazi, essa avviene senza pregiudizio dei provvedimenti decisi in virtù della direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla dilazione del pagamento dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione [1].

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Qualora una dichiarazione di esportazione comporti più articoli, le indicazioni relative a ciascuno degli articoli sono considerate come costituenti una dichiarazione separata.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1983.

2. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1982.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 146 del 2. 6. 1978, pag. 19.